

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, opposizione, tempestività: basta la semplice consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario sulla base dei dati in possesso al momento della notifica

Anche con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo vale il principio per cui la semplice consegna dell'atto di notifica all'ufficiale giudiziario sulla base dei dati in possesso al momento della notifica è sufficiente a non far incorrere l'istante nelle decadenze di legge, essendosi questi attivato per l'instaurazione del giudizio nei termini e dovendosi scindere gli effetti processuali dell'atto di notifica in relazione a parte notificante e a parte notificata; il notificante infatti opera nel rispetto dei termini previsti dalla legge nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario e non già nel momento in cui l'atto viene materialmente notificato, mentre il soggetto notificato vede decorrere i propri diritti di difesa non già dal momento della consegna dell'atto da parte del notificante all'ufficiale giudiziario, bensì nel momento in cui materialmente viene a conoscenza dello stesso.

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 23.5.2016, n. 10248

...omissis...

La società eegiva in via monitoria nei confronti della società eee per il pagamento dell'importo complessivo di € 5.003,45 a titolo di costi di telefonia, rispetto ai quali la parte ingiunta era rimasta inadempiente.

Il tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo eein data 30 eeeeee.l. rilevando che il decreto ingiuntivo era stato a lei notificato decorso il termine di efficacia fissato dall'articolo 644 c.p.c. e che quindi il decreto doveva ritenersi ormai inefficace; in via

subordinata, e nel merito della pretesa di parte attrice sostanziale eeeeA, affermava di non avere mai stipulato un contratto di telefonia con la società avversa e disconosceva ogni firma apposta sui contratti allegati dalla ggg al ricorso in via monitoria.

Si costituiva in giudizio la società eeeee eccependo la tardività dell'opposizione; affermava difatti che il decreto ingiuntivo era stato notificato alla eeeee il giorno 8 luglio 2013, sicché il termine per proporre opposizione veniva scadere il 2 ottobre 2013 e l'opposizione era stata proposta dall'opponente con atto di citazione notificato l'11 ottobre 2013.

Nel merito l'opposizione merita accoglimento.

L'opposizione non può qualificarsi tardiva. Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società eeeee Tale circostanza risulta dagli atti e non è contestata da parte dell'opposta. Risulta inoltre documentalmente che l'atto di opposizione è stato consegnato dalla eee all'ufficiale giudiziario per la notifica il 30 settembre 2013 (Cron. 13824 del 30.09.13) ed è stato poi rinotificato a cura dell'opponente in ragione del trasferimento presso altro indirizzo dello studio legale presso il quale si era domiciliata la ricorrente.

Rappresenta un noto principio di diritto quello per cui la semplice consegna dell'atto di notifica all'ufficiale giudiziario sulla base dei dati in possesso al momento della notifica, è sufficiente a non far incorrere l'istante nelle decadenze di legge, essendosi questi attivato per l'instaurazione del giudizio nei termini e dovendosi scindere gli effetti processuali dell'atto di notifica in relazione a parte notificante e a parte notificata. Il notificante infatti opera nel rispetto dei termini previsti dalla legge nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario e non già nel momento in cui l'atto viene materialmente notificato, mentre il soggetto notificato vede decorrere i propri diritti di difesa non già dal momento della consegna dell'atto da parte del notificante all'ufficiale giudiziario, bensì nel momento in cui materialmente viene a conoscenza dello stesso.

La questione della sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per il decorso del termine ex articolo 644 c.p.c. è superata dall'instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle questioni di merito sottese all'emissione del decreto ingiuntivo e sotto questo profilo la domanda dell'opposta deve essere respinta.

Parte opposta non dato dimostrazione del proprio diritto di credito e non ha prodotto in atti alcun contratto validamente opponibile all'opponente.

Incombeva all'attrice in senso sostanziale difatti dare dimostrazione della sussistenza di un valido contratto sulla cui base svolgeva la pretesa in via monitoria.

Parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto ed a tale disconoscimento non è susseguita alcuna istanza di verifica da parte dell'opposta. Anzi, rinunciando implicitamente ai termini per memorie istruttorie, entrambe le parti all'udienza del 1 aprile 2015 hanno chiesto che la causa venisse spedita immediatamente per conclusioni. Parte attrice in senso sostanziale quindi non si è avvalsa dei termini di legge per il corretto esercizio del dovere di allegazione.

Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere revocato con conseguente condanna di parte opposta alla rifusione delle spese processuali di parte opponente.

pqm

Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al oeeeeeposta in decisione all'udienza del 27 gennaio 2016 revoca il decreto ee emesso dal tribunale di Roma il 30.04.2013; condanna la società ggg rifondere alla società ggggl. le spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00, di cui 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, ed € 2.500,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge.